



COMUNE DI TENNA

PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione del
SERVIZIO SEGRETERIA
Numero **82**
di data **17/10/2018**

Oggetto: **Indizione confronto concorrenziale tramite RDO (MEPAT) per la installazione di impianto videosorveglianza nel territorio del Comune di Tenna. Codice CUP: G96G18000300004 Codice CIG: ZC925083AB**

Assunta da:

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Pagano dott.ssa Francesca

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Oggetto: Indizione confronto concorrenziale tramite RDO (MEPAT) per la installazione di impianto videosorveglianza nel territorio del Comune di Tenna .

Codice CUP: G96G18000300004 Codice CIG: ZC925083AB

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 12.10.2018, esecutiva, si è disposto :

*“1.di approvare gli elaborati relativi alla **“Installazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del comune di Tenna”** redatti dall’UTC associato tra i Comuni di Caldonazzo, Calceranica e Tenna, nella persona del responsabile del servizio stesso, geom. Stefano Pradi dipendente del comune di Caldonazzo, depositati agli atti in data 10 ottobre 2018 sub prot. n. 3668, i quali prevedono una spesa presunta complessiva, da porre a base di gara, di euro **28.500+ IVA 22%** ;*

2.di demandare al vicesegretario ad esaurimento di Tenna, responsabile del Servizio appalti associato tra i Comuni di Caldonazzo, Calceranica e Tenna, l’adozione dei provvedimenti inerenti la procedura di gara, rinviando l’impegno di spesa a successivo provvedimento da assumersi a procedura espletata;...”

Ritenuto quindi di dover dare avvio alla procedura per l’individuazione dell’operatore economico idoneo ed atteso che la modalità di scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 21 comma 2 lettera h e comma cinque della LP 23/1990 e ss.mm. nonché dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, mediante confronto concorrenziale tra almeno tre operatori economici del settore, scelti nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei contratti in materia di appalti pubblici e cioè dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione ;

Richiamata la normativa di riferimento in materia di acquisizione di beni, di servizi e di prestazioni che risulta essere quella disposta dalla L.P. n. 23/1990 e s.m. ed il suo regolamento di attuazione, dal D. Leg.vo n. 50/2016 ss.mm. e dal relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 (nella parte ancora in vigore), nonché dalla normativa contenuta nell’art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95 (c.d. "spending review") convertito con modifiche in L. 07.08.2012 n. 135.

Rilevato che con riferimento al mercato elettronico, la legge 26.12.2006 n. 296, all’art. 1 comma 450, così come novellato dall’art. 7 comma 2 del decreto legge 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328.

Atteso che l’art. 1 del decreto legge 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012 n. 135, dispone che “successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini delle determinazioni del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, non sono soggette all’applicazione dell’art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488.

Posto che a livello provinciale gli art. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 prevedono, per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e delle relative procedure, l'organizzazione di centrali di committenza e l'adozione di procedure competitive di scelta del contraente attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione.

Vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5 in cui si precisa che, ferma restando la possibilità di accedere alle Convenzioni Consip ed al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, le amministrazioni potranno ricorrere alle Convenzioni Quadro stipulate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) ove esistenti e ove i beni/servizi relativi alle stesse corrispondano alle esigenze individuate, o al Mercato elettronico provinciale.

Rilevato che per l'incarico di cui al presente provvedimento non risultano attive convenzioni di cui all'art. 26 della l. 488/2008, né convenzioni stipulate dall'APAC e ritenuto quindi di procedere all'affidamento del servizio di cui al presente provvedimento tramite la piattaforma telematica per l'e-procurement della Provincia Autonoma di Trento (Mepat) - categoria merceologica Cpv. 90910000-9.

Ritenuto di procedere in via di assoluta urgenza, posta la necessità che la procedura di appalto abbia termine prima della scadenza dell'esercizio finanziario in corso .

Accertato che la presente determinazione vale quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 13 della L.P. 23/1990 e ss.mm. in quanto indica il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente.

Dato atto in particolare che :

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini, mediante l'installazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza sul territorio comunale;
- il valore economico massimo della fornitura è € 28.500,00 = esclusa I.V.A. di legge;
- la modalità di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera h e comma cinque della LP 23/1990 e ss.mm. nonché dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, è quella dell'affidamento previo confronto concorrenziale tra almeno tre operatori iscritti all'elenco fornitori del mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (MEPAT) - categoria merceologica Cpv 32323500-8 - Sistemi per la videosorveglianza -scelti nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei contratti in materia di appalti pubblici e cioè dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione;
- il criterio di aggiudicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della LP. 2/2016 e ss.mm. è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- il subappalto è previsto nei limiti della normativa vigente;
- Ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 , il contratto sarà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della stessa legge provinciale.

Dato atto altresì che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG . ZC925083AB.

Tutto ciò premesso,

Vista la L.P. 23/1990 e ss.mm. e il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto lo Statuto comunale vigente all'art. 40 laddove descrive le funzioni del Segretario comunale.

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 38/2018 concernente l'approvazione del PEG per l'anno 2018;

D E T E R M I N A

1. di avviare tramite la piattaforma telematica per l'e-procurement della Provincia Autonoma di Trento (Mepat), il procedimento finalizzato alla individuazione dell'operatore economico cui affidare l'installazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio comunale;

2. di dare atto, ai sensi dell'art. 13 della L.P. 23/1990 e ss.mm, che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini, mediante l'installazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale;

- l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza sul territorio comunale;

- il valore economico massimo della fornitura è € 28.500,00 = esclusa I.V.A. di legge;

- la modalità di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera h e comma cinque della LP 23/1990 e ss.mm. nonché dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, è quella dell'affidamento previo confronto concorrenziale tra almeno tre operatori iscritti all'elenco fornitori del mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (MEPAT) - categoria merceologica Cpv 32323500-8 - Sistemi per la videosorveglianza - scelti nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei contratti in materia di appalti pubblici e cioè dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione;

- il criterio di aggiudicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della LP. 2/2016 e ss.mm. è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- il subappalto è previsto nei limiti della normativa vigente;

- Ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 , il contratto sarà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della stessa legge provinciale.

2. di dare atto che l'impegno di spesa viene rinviato a successivo provvedimento da assumersi a procedura espletata;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti del Comune di Tenna e all'albo pretorio on line per almeno 10 gg naturali e consecutivi.

Il Vicesegretario comunale
Dott.ssa Francesca Pagano